REGOLAMENTO (CE) N. 1929/2000 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2603/1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale, in ordine alla trasformazione degli impegni agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [1], in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La legislazione attuale non consente di trasformare un impegno agroambientale assunto in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione [3], in un nuovo impegno nel quadro del nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999. Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 435/97 [5], recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92, la trasformazione di un impegno in un altro impegno è autorizzata soltanto all'interno dello stesso periodo quinquennale.

(2) Ai fini di una migliore attuazione della nuova programmazione per quanto riguarda le misure agroambientali è necessario che gli Stati membri possano autorizzare la trasformazione di un impegno agroambientale assunto in base alla precedente legislazione in un nuovo impegno di cinque anni o più nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999, a condizione che il nuovo impegno costituisca un vantaggio certo per l'ambiente.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla fine dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione [6] è aggiunto il comma seguente:

«4. Prima della fine del periodo di esecuzione di un impegno assunto in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di tale impegno in un nuovo impegno di cinque anni o più nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 a condizione che:

a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale, e

b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[2] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91.
[3] GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35.
[4] GU L 102 del 25.4.1996, pag. 19.
[5] GU L 67 del 7.3.1997, pag. 2.
[6] GU L 316 del 10.12.1999, pag. 26.